



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE  
DI  
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento  
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378  
E-mail: [del.agrigento@lnd.it](mailto:del.agrigento@lnd.it) - Sito: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)



## COMUNICATO UFFICIALE N°51

del 23/01/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

## COMUNICAZIONI



## COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 1. **COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A – PUBBLICATO IL 15 GENNAIO 2025**

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)

#### **Il Presidente Federale**

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

#### **d e l i b e r a**

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno

successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;

- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

## **2. COMUNICATO UFFICIALE N. 148/A – PUBBLICATO IL 15 GENNAIO 2025**

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)**

### **Il Presidente Federale**

– preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 - maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili (stagione sportiva 2024/2025);

– ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;

– visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

### **d e l i b e r a**

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:

– i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

– il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

– i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il

Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

### **3. COMUNICATO UFFICIALE N. 150/A – PUBBLICATO IL 15 GENNAIO 2025**

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2024/2025)**

#### **Il Presidente Federale**

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

#### **d e l i b e r a**

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla

disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione:

– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

– il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;

– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza.

– al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.



**4. OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI**

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 del 01/07/2024 della LND:

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

**5. CERTIFICAZIONI MEDICHE**

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 6 punto 2 della L.R. N. 36 del 30.12.2000 della Regione Sicilia, il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici con le Società della L.N.D. (Calcio a 11 e Calcio a 5) – sia nazionali che regionali – aventi sede nel territorio regionale è subordinato alla contestuale presentazione della certificazione medica per l'attività agonistica e non agonistica.

Pertanto, al fine di evitare responsabilità penali per i Presidenti e sanzioni amministrative per le Società, la L.N.D. ha disposto che le procedure telematiche di tesseramento non potranno attivarsi nel caso di mancato caricamento al sistema informatico delle suddette certificazioni mediche.

**6. CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA – ELENCO REGIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA DELLO SPORT**

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio organizzati dalla F.I.G.C.-L.N.D. Sicilia, in riferimento alla Legge Regionale del 30.12.2000 n. 36 art. 5c e al Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana dell'11.02.2019 n. 174 art. 4 con il quale viene istituito l'elenco nominativo regionale dei Medici Specialisti in Medicina dello Sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica, per i loro tesserati dovranno attenersi alle superiori disposizioni, causa la non validità dei certificati medici rilasciati da medici sportivi non iscritti nell'elenco regionale.

L'elenco viene aggiornato periodicamente alla iscrizione o cancellazione dei medici, a variazioni di sede o di altri dati ivi riportati.

Per controllare i medici sportivi autorizzati bisogna seguire la seguente procedura:

Su Google scrivere: Elenco Medici Sportivi Regione Sicilia compare: **Medicina dello sport – Regione Siciliana – Sito Ufficiale** - cliccare e compare il link **Medicina dello Sport** dove viene descritto tutto l'iter.

In basso si trova il PDF **ELENCO MEDICI DELLO SPORT** – cliccare e compare l'elenco completo dei Medici Sportivi autorizzati.

**7. REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a **inviare a questo Comitato Regionale, email [cr.sicilia01@lnd.it](mailto:cr.sicilia01@lnd.it)**, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2025.

**Quanto sopra è rilevante ai fini dell'attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.**

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine

dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>. Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: [sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it). Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

## 8. **ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025:

### a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F. Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

### b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

### c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

### d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

E' data facoltà ai Comitati della L.N.D. di rendere obbligatoria tale disposizione già a decorrere dalla corrente stagione sportiva 2024/2025.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

**e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

## **9. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO**

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;

g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla

F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2024/2025, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al

posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

## 10. **ORDINE PUBBLICO**

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores "Under 19"; "Under 18" Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo,

sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

#### **11. DETERMINAZIONI DEL COMITATO REGIONALE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI PARTICOLARMENTE GRAVI**

Si fa presente che in occasione di eventi atmosferici di particolare gravità segnalati dai bollettini della protezione civile per il rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico con livello di **Allerta Rosso** le gare interessate ricadenti nella suddetta zona verranno rinviate d'ufficio e recuperate in tempi brevissimi.

Qualora le condizioni meteo vengano classificate dai bollettini della protezione civile per il rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico con livello di **Allerta Arancione** questo Comitato Regionale provvederà a contattare le Società interessate, e qualora non dovesse riscontrarsi l'accordo tra le due "consorelle", valuterà la gravità delle situazioni ed adotterà il provvedimento che riterrà più idoneo in merito al rinvio della gara.

Anche in questo caso il recupero delle gare avverrà entro tempi brevissimi.

#### **12. DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE**

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 410 LND (231/A FIGC), del 30 maggio 2024, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2008, con vincolo annuale.

#### **13. DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDER 16 – S.S. 2024/2025**

Il Settore Giovanile e Scolastico, ha espresso parere favorevole alla deroga, per la Stagione Sportiva 2024/2025 all'art.34, comma 1 delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

#### **14. PRATICHE DI TESSERAMENTO**

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all'Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti.

#### **15. SQUADRE FUORI CLASSIFICA**

Gli incontri disputati dalle squadre "fuori classifica" ed i relativi risultati acquisiti non produrranno effetti ai fini della classifica finale, sia per le squadre medesime, che per tutte le altre incluse nello stesso girone.

Il calciatore squalificato della squadra avversaria di una "fuori classifica" **NON** sconta la sanzione in occasione della gara disputata contro quest'ultima, tenuto conto che la squalifica si considera scontata, ex

art. 21 comma 4 del C.G.S., solo in gare ufficiali che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

Le gare disputate dalla squadra “fuori classifica” sono comunque gare ufficiali, conseguentemente le sanzioni irrogate ai calciatori di entrambe le squadre sono pienamente valide ed efficaci.

**Le sanzioni a carico dei calciatori appartenenti alle società “fuori classifica” NON potranno essere scontate nelle gare in cui sono impegnati e quindi le stesse vanno scontate in gare utili ai fini della classifica.**

**16. CLASSIFICHE TECNICHE**

Attraverso il sito del C.R. Sicilia, “sicilia.lnd.it”, registrandosi all’area denominata “My LND”, è possibile consultare le classifiche tecniche accedendo alla voce “CLASSIFICHE”. Si precisa, comunque, che le stesse vengono aggiornate di norma nella giornata del venerdì.

**17. RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO**

Dalla sezione Modulistica del sito - sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

<http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx>

**18. INDIRIZZI E NUMERI UTILI**

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure [www.lnd.it](http://www.lnd.it) accedendo all’“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, “Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

**19. DISTINTA CALCIATORI**

Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

**20. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.**

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**21. MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”**

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

**22. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO**

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

## **COMUNICAZIONI**

### **ART. 103 BIS – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO**

Si ribadisce quanto stabilito dal punto 5) dell'articolo a margine.

La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.

Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

**Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (Firma elettronica) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.**

### **TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI CALCIO A 5 "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTI" TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Il Trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti potrà avvenire nel seguente periodo:

**da GIOVEDÌ 2 GENNAIO 2025 A MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2025**

Si ricorda che l'accordo di trasferimento di un calciatore, o la cessione di contratto, debitamente compilata, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti (acquisizione e firma elettronica del modulo).

Le liste di trasferimento, in virtù di quanto esposto, non potranno essere depositate né presso il Comitato Regionale né presso le Delegazioni Provinciali della F.I.G.C - LND.

### **TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI "NON PROFESSIONISTI", "GIOVANI DILETTANTI E CALCIATORI/CALCIATRICI DI CALCIO A 5, PER I QUALI SIA INTERVENUTA, LA DECADENZA DEL TESSERAMENTO PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO AI SENSI DELL'ART. 117 BIS DELLE N.O.I.F.**

In applicazione di quanto pubblicato sul c.u. 482 lnd (276/a figc) del 29/06/2024, i calciatori che hanno risolto il rapporto contrattuale, secondo i requisiti riportati sopra, potranno tesserarsi in favore di una nuova società' in ambito dilettantistico entro 31 gennaio 2025.

ricordiamo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/25 per il **calcio a 11** (art. 95.2)

per quanto riguarda il **calcio a 5**, nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice può essere tesserato per un massimo di tre società, ma può giocare solo per due di queste (art. 39.1 bis)

### **TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTI" DA SOCIETÀ DILETTANTISTICHE A SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE**

Si informa che, come riportato sul C.U. n. 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 Giugno 2024, **Lunedì 3 febbraio 2025** scadrà il termine del trasferimento di calciatori con status "Giovane Dilettante" e "Non professionista", nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società professionistiche

**TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI “GIOVANI DI SERIE” DA SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE A SOCIETA’ DILETTANTISTICHE**

Si informa che, come riportato sul C.U. n. 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 Giugno 2024, **Lunedì 3 febbraio 2025** scadrà il termine del trasferimento di calciatori con status “Giovane di Serie”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società professionistiche a società dilettantistiche

**TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATRICI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTE” DA SOCIETÀ DILETTANTISTICHE A SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE**

Si informa che, come riportato sul C.U. n. 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 Giugno 2024, **Lunedì 3 febbraio 2025** scadrà il termine del trasferimento di calciatrici con status “Giovane Dilettante” e “Non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società professionistiche

**TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATRICI “GIOVANI DI SERIE” DA SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE A SOCIETA’ DILETTANTISTICHE**

Si informa che, come riportato sul C.U. n. 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 Giugno 2024, **Lunedì 3 febbraio 2025** scadrà il termine del trasferimento di calciatrici con status “Giovane di Serie”, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società professionistiche a società dilettantistiche

## **COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO DEL COORDINATORE**

### **TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ**

**Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 3/08/2023:**

#### **3.7 Adempimenti dei Comitati Regionali**

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, devono fissare le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni che incidano negativamente sulle attività ufficiali, sugli impegni scolastici dei calciatori o sull'aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti.

Ai Comitati Regionali, alle Delegazioni LND territorialmente competenti, nonché al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati vengano rispettate.

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l'autorizzazione di Tornei:

<b>1° PERIODO – APERTURA</b>	<b>dal 4 al 6 Ottobre 2024</b>
<b>2° PERIODO – FESTIVITÀ DI OGNISSANTI</b>	<b>dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2024</b>
<b>3° PERIODO – IMMACOLATA</b>	<b>dal 6 all' 8 Dicembre 2024</b>
<b>4° PERIODO – FESTIVITÀ NATALIZIE</b>	<b>dal 20 Dicembre 2024 al 7 Gennaio 2025</b>
<b>5° PERIODO – CARNEVALE</b>	<b>dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2025</b>
<b>6° PERIODO – TORNEO D.O.C.- RISERVATO SDC 3° LIVELLO</b>	<b>Domenica 16 Marzo 2025</b>
<b>7° PERIODO – FESTIVITÀ PASQUALI e 25 APRILE</b>	<b>dal 17 al 27 Aprile 2025</b>
<b>8° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI</b>	<b>dall' 1 al 4 Maggio 2025</b>
<b>9° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA</b>	<b>dal 30 Maggio al 2 Giugno 2025</b>
<b>10° PERIODO – TORNEI ESTIVI</b>	<b>dal 9 al 30 Giugno 2025</b>

I Tornei riservati alle sole categorie dell'Attività Agonistica possono essere svolti anche al di fuori dei periodi previsti, purché non siano in conflitto con lo svolgimento dell'attività ufficiale.

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a **rapido svolgimento** (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio "Memorial" (durata di n. 1 gg.), "Feste/Ricorrenze patronali" (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni Sportive.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione Tornei non potrà essere presentata da un Club Giovanile "**Non classificato**" (CU SGS n. 16 S.S. 24/25).

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall'apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell'interpretazione e nell'attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall'Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un **Referente Tecnico** che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l'anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un'efficace autorizzazione e pubblicazione sul CU, che è necessario inviare **la richiesta di autorizzazione** con allegata documentazione (regolamenti e calendari) **tassativamente** entro le seguenti scadenze:

- Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Al termine del Torneo è **obbligatorio** consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

Si rimanda al “Vademecum Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati” pubblicato sul C.U. n. 76 sgs 19 dell’ 11 settembre 2024 e successivamente sul C.U. n. 83 sgs 20 del 17 settembre 2024.

## **MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ**

Si ricorda, così come riportato dal Settore Giovanile Nazionale sul C.U. n.16 del 19 agosto 2024, che *tutte le Società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola delle categorie (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi), devono presentare attraverso il censimento on-line del Settore Giovanile, il **Modulo di Presentazione della Società (Allegato 2)** entro i termini stabiliti nel suddetto Comunicato Ufficiale.*

**Si ricorda, altresì, che alle Società inadempienti, non sarà possibile autorizzare l’organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.**

# **DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

## **APPELLI**

**Riunione del giorno 21 gennaio 2025**

### **Procedimento n.89/A**

Presidente Avv. Ludovico La Grutta  
Componente Avv. Giuseppe Canzone – relatore  
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga  
Componente Dott. Roberto Rotolo f.f. di segretario

A.S.D. SANTA ELISABETTA FUTSAL 2024 (AG), avverso la squalifica del calciatore Micciché' Alessandro. fino al 28.2.2025

Torneo di Coppa Trinacria di calcio a 5, gara Santa Elisabetta - Agrigentum, del 21.12.2024

C.U. n. 43, della Delegazione di Agrigento del 23/12/2024

Con rituale atto di impugnazione, la ASD SANTA ELISABETTA FUTSAL 2024 proponeva ricorso in Appello, avverso la decisione in oggetto, adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, il quale deliberava di infliggere la menzionata squalifica, per essersi scagliato energicamente, a seguito di un fallo di gioco subito da un compagno di squadra, contro i componenti della panchina avversaria cercando di colpire uno di essi, non riuscendoci perché trattenuto da ben cinque persone e per avere successivamente, uscendo fuori dal cancello del recinto di gioco, rotto con un pugno il vetro di un'ambulanza posta fuori per il primo soccorso in caso di incidenti durante la partita.

La società impugnate, riassuntivamente, pur ritenendo censurabile la condotta del proprio tesserato, evidenziava la eccessiva gravità della sanzione inflitta, chiedendone la rideterminazione in melius.

Sosteneva che il proprio calciatore, seppure abbia inveito energicamente contro la panchina ospite, sarebbe stato subito calmato dai propri compagni e che, comunque, i fatti per la loro connotazione sarebbero da inquadrare nell'ambito di una condotta gravemente antisportiva ex art. 39 CGS e non come condotta violenta ex art. 38 del medesimo codice.

Riguardo, invece, alla rottura di un vetro dell'ambulanza, l'impugnante osservava che ne l'arbitro, ne altri soggetti posti all'interno del recinto di gioco hanno potuto vedere l'episodio, perché il mezzo era parchato al di fuori dell'impianto e quindi non visibile, e che comunque il giocatore Micciché non è responsabile di tale condotta.

Chiedeva, dunque, la rideterminazione della squalifica, per la non particolare gravità del fatto, da fare scontare nella competizione in cui si sono svolti i fatti.

Oggetto dell'impugnazione è dunque la "rideterminazione" in melius, chiesta dalla società, della squalifica in discussione.

Nel merito la Corte Osserva

Il giudizio innanzi alla Corte per principio generale, espressamente sancito dell'art. 61 n.1 CGS, riconosce piena prova solo agli atti ufficiali di gara (degli arbitri e del Commissario di Campo), con conseguente utilizzabilità di essi. Il ricorso è parzialmente fondato e merita dunque parziale accoglimento.

Ed invero, il referto arbitrale (recepito dal GST) descrive dettagliatamente la condotta tenuta dal Micciché, sulla quale, per le motivazioni violente che l'hanno ispirata e connotata (addirittura occorrevano 5 persone per trattenerlo) non vi è dubbio che trovi collocazione giuridica nell'ambito dell'art. 38 CGS che sanziona le condotte violente. Per essa, comunque, va pure valutato che l'aggressione non si è concretizzata ed è rimasta tentata, per una causa esterna (l'intervento di 5 compagni) e non per una volontaria desistenza.

L'impugnante, invece, ha senz'altro ragione quando invoca una carenza di prova, con riguardo all'episodio dell'ambulanza. Nel referto arbitrale, infatti, se da un lato si da atto che il mezzo era "fuori", dall'altro non si fa cenno a come l'arbitro abbia imputato la condotta al Micciché, Di certo è da ritenere che se il direttore di gara avesse visto direttamente l'episodio lo avrebbe specificato.

Al riguardo, dunque, in carenza di prova certa dell'addebito non può essere irrogata sanzione disciplinare.

Alla luce di quanto sopra, ritenuta sussistente la condotta di cui all'art. 38 CGS e non provata quella di danneggiamento dell'ambulanza, si ritiene equo rideterminare la sanzione a cinque gare in conformità della giurisprudenza della CFA la quale ha statuito che la squalifica a tempo ha carattere di eccezionalità dove la norma prevede in prima battuta la squalifica in gare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il ricorso e per l'effetto ridetermina la squalifica di Micciché' Alessandro in cinque gare. L'accoglimento determina il non addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il relatore  
Avv. Giuseppe Canzone

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**25. RECUPERO GARE**

**UNDER 15**

**S.C. Vincenzo Montalbano – Città di Ravanusa del 19/01/2025,**  
verrà recuperata Mercoledì 05 Febbraio 2025 ore 15:00

**Castrumfavara – Fair Play Sciacca del 19/01/2025,**  
verrà recuperata Mercoledì 05 Febbraio 2025 ore 15:00

**26. ATTIVITA' AGONISTICA**

**TERZA CATEGORIA**

a) Modifiche al programma gare

**Porto Empedocle – Favara Calcio di Sabato 25 Gennaio 2025 ore 15:00,**  
causa concomitanza con gara di categoria superiore,  
giocasi presso il Campo Comunale di Fontanelle – Agrigento (stessa giornata ed orario)

**SERIE D CALCIO A 5 MASCHILE**

a) Modifiche al programma gare

**Santa Elisabetta Futsal – Gemini Calcio di Sabato 25 Gennaio 2025 ore 18:00,**  
in seguito ad accordi tra le parti,  
giocasi alle ore 19:00 (sempre nella stessa giornata)

**Pro Favara 1984 – Agrigentum di Sabato 25 Gennaio 2025 ore 15:00,**  
causa problemi organizzativi ed in seguito ad accordi tra le parti,  
giocasi presso il Campetto Azzurra di Agrigento – San Leone (stessa giornata ed orario)  
NON SI TRATTA DI INVERSIONE DI CAMPO

**UNDER 17**

a) Modifiche al programma gare

**Empedoclina – Ribera 1954 del 07/02/2025,**  
causa problemi organizzativi ed in seguito ad accordi tra le parti,  
giocasi Giovedì 06 Febbraio 2025 ore 15:00

**Akragas 2018 – Muxar di Domenica 26 Gennaio 2025 ore 10:00,**  
causa problemi organizzativi,  
giocasi presso il Campo Comunale di Casteltermini (stessa giornata ed orario)

**UNDER 16**

a) Modifiche al programma gare

**Academy Palermo Calcio – Tieffe Club di Domenica 26 Gennaio 2025 ore 10:30,**  
in seguito ad accordi tra le parti,  
giocasi alle ore 11:15 (sempre nella stessa giornata)

## **UNDER 15**

### a) **Modifiche al programma gare**

**Sciacca Soccer 2014 – Città di Ravanusa del 26/01/2025,**  
causa problemi organizzativi ed in seguito ad accordi tra le parti,  
giocasi Mercoledì 29 Gennaio 2025 ore 15:00

**Aquile Cammarata San Giov – Fair Play Sciacca di Domenica 26 Gennaio 2025 ore 10:00,**  
causa problemi organizzativi,  
giocasi presso il Campo Comunale di Santo Stefano Quisquina (stessa giornata ed orario)

## **UNDER 15 CALCIO A 5**

### a) **Modifiche al programma gare**

27.

## **ATTIVITA' DI BASE**

**Under 13 Elite - Prima fase**

**gara di andata**

Athena - Sancataldese

giocasi Lunedì 27 Gennaio 2025 ore 17:30

# RISULTATI

## TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
(1) ATLETICO GATTOPARDO F.C.	- PORTO EMPEDOCLE	3 - 0
ATLETICO REALMONTE	- MONTI SICANI ASD	1 - 0
DON BOSCO	- ATLETICO FAVARA	3 - 3
FAVARA CALCIO A.S.D.	- BOVO MARINA MONTALLEGRO	1 - 1
MUXAR	- BURGIO	2 - 0
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	- EMPEDOCLINA	8 - 0

(1) - disputata il 18/01/2025

## JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
ATLETICO REALMONTE	- S.S.D RIBERA 1954	0 - 5
BOVO MARINA MONTALLEGRO	- ARAGONA CALCIO	2 - 2
UNITAS SCIACCA CALCIO	- DON BOSCO MUSSOMELI	-

D

## CALCIO A CINQUE AGRIGENTO

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R		
AGRIGENTUM	- FULGENTISSIMA A.D.	7 - 2
PALMA SOCCER A.S.D.	- GEMINI CALCIO	0 - 4
VILLASETA FUTSAL ASD	- SANTA ELISABETTA FUTSAL	4 - 8

## ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG-

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
GEMINI CALCIO	- CASTELTERMINI	4 - 0
(1) SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.	- AKRAGAS 2018 SRL	2 - 1

(1) - disputata il 18/01/2025

## UNDER 16 REG.LE FASE PROV. -AG

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A		
ACADEMY PALERMO CALCIO	- CITTA DI CARINI	1 - 3
(1) EMPEDOCLINA	- CIAKULLI CALCIO SSD S.R.L	2 - 0
(2) FAVARA ACADEMY	- CASTELVETRANO SELINUNTE	2 - 3
(1) TERZO TEMPO	- VIRTUS FAVARA	4 - 2
TIEFFE CLUB	- SCIACCA SOCCER 2014	2 - 9

(1) - disputata il 21/01/2025

(2) - disputata il 20/01/2025

# GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			
LICATA CALCIO	- MUXAR	0 - 10	
SCIACCA SOCCER 2014	- ARAGONA CALCIO	0 - 8	

### RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

#### BJ JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG

GIRONE A 1/R 21-01-25 UNITAS SCIACCA CALCIO DON BOSCO MUSSOMELI 10 - 0 D

#### G2 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

GIRONE A 11/A 05-02-25 CASTRUMFAVARA FAIR PLAY SCIACCA A.S.D. H  
11/A 05-02-25 S.C. VINCENZO MONTALBANO CITTA DI RAVANUSA H

#### I2 UNDER 15 CALCIO A 5 MASCH. -AG

GIRONE A 3/R 29-01-25 AGRIGENTUM AL QATTA'SPORTING CLUB K  
3/R 24-01-25 ATLETICO CAMPOBELLO C5 FULGENTISSIMA A.D. K

CODICE	DESCRIZIONE
A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	GARA DA RECUPERARE
M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
P	POSTICIPI
R	RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
U	SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W	GARA RINVIATA PER ACCORDO

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Salvatore Fucà, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Roberto Gambina, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## GIUDICE SPORTIVO

### GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA AGRIGENTO C11

GARE DEL 19/ 1/2025

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

##### GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

DON BOSCO 1 gara

Per indebito ingresso nel terreno di giuoco di persona estranea incappucciata, indossante un giubbotto della società di casa, la quale, dopo avere scavalcato la recinzione, riusciva ad afferrare per il collo un calciatore della società ospite, subito bloccato ed allontanato da alcuni calciatori locali. Sanzione limitata per il fattivo comportamento di questi ultimi.

#### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DI LEO MATTEO (BURGIO)

per aver rivolto parole offensive nei confronti dell'arbitro

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### AMMONIZIONE (VII INFR)

SCUDERI GIANLUCA (FAVARA CALCIO A.S.D.)

##### AMMONIZIONE (VI INFR)

SABATINO PIETRO (ATLETICO REALMONTE)

##### AMMONIZIONE (III INFR)

CASTRONOVO CALOGERO (ATLETICO FAVARA)

BONTEMPO FRANCESCO (BURGIO)

##### AMMONIZIONE (II INFR)

NIESI ALESSIO (ATLETICO FAVARA)

GURRERI MAURIZIO (ATLETICO REALMONTE)

PIRUZZA DOMINIQUE (BOVO MARINA  
MONTALLEGRO)

MICELI GIUSEPPE (BURGIO)

SCHIFANO GAETANO PIO (DON BOSCO)

TANGORRA GABRIEL (DON BOSCO)

SARDO VISCUGLIA  
SALVATORE (FAVARA CALCIO A.S.D.)

BRINZEI COSMIN CRISTIAN (MUXAR)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

DI CARO LUCA	(ATLETICO FAVARA)	MARNALO MATTEO	(ATLETICO REALMONTE)
GENNARO FRANCESCO	(BURGIO)	DAFFEH MAMUDOU	(FAVARA CALCIO A.S.D.)
MINIO CALOGERO	(FAVARA CALCIO A.S.D.)	CARLINO GIUSEPPE	(MONTI SICANI ASD)
NOCERA VINCENZO	(MONTI SICANI ASD)	SCOLARO GIUSEPPE	(MONTI SICANI ASD)
BARROW ISMAILA	(MUXAR)	CURABA GIOVANNI	(MUXAR)

# **GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG C11**

## **GARE DEL 14/ 1/2025**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 14/ 1/2025 S.S.D RIBERA 1954 - GEMINI CALCIO

Con ricorso ritualmente proposto, la società Gemini Calcio chiede la sanzione della perdita della gara per la società avversaria, adducendo come motivazione il fatto che quest'ultima abbia iscritto in distinta quattro calciatori fuori quota, dunque uno in più di quanto previsto dalle norme regolamentari del campionato, anche se contemporaneamente in campo ne sono stati presenti sempre e solamente tre. La società S.S.D. Ribera Calcio non ha fornito alcuna controdeduzione.

Va preliminarmente ricordato che il campionato Under 19 Juniores ha carattere regionale, anche se questa prima fase viene organizzata e gestita dalla delegazione provinciale, per cui le norme vigenti sono quelle stabilite dal Comitato Regionale della LND, come stabilito dal C.U. numero 1 del 2 luglio 2024 del C.R. Sicilia. Lo stesso C.R. con proprio C.U. numero 32 del 6 agosto 2024 ha stabilito che "alle gare del Campionato regionale Juniores Under 19 possono partecipare i calciatori nati dal 1 gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di 3 (tre) calciatori fuori quota nati dal 1 gennaio 2005 in poi. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del CGS". Lo stesso Comunicato chiarisce per i fuori quota che "l'impiego è facoltativo e che il limite di tre si riferisce all'intera durata della gara. Ne consegue che sulla distinta presentata all'arbitro, prima dell'inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo 3 calciatori nati dal 1 gennaio 2005 in poi, sia che gli stessi siano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara".

Nel caso in esame la società S.S.D. Ribera ha iscritto in distinta i calciatori SPAGNOLO IVAN nato il 19/12/2005, CAMPIONE CARMELO nato il 01/06/2005, MORELLO CHRISTIAN nato il 23/09/2005 quali titolari ed il calciatore COULOIBALY DAYE nato il 14/01/2005, il quale nel corso della gara ha sostituito SPAGNOLO IVAN. In totale dunque ha utilizzato quattro "fuori quota".

Appare evidente dunque la violazione delle disposizioni dettate dal Comitato Regionale e non assume alcun rilievo il fatto che uno di essi sia stato utilizzato come riserva che ha giocato al posto di un altro fuori quota, dato che il testo del sopra richiamato C.U. numero 32 recita chiaramente che nella distinta devono essere riportati al massimo tre calciatori nati dal 1 gennaio 2005 in poi.

Il ricorso della società Gemini Calcio dunque appare meritevole di accoglimento.

Per tali motivi, visti i C.U. numero 1 e 32 del Comitato Regionale Sicilia e l'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, SI DELIBERA accogliere il ricorso presentato dalla società Gemini Calcio e, per l'effetto, infliggere alla società S.S.D. Ribera 1954, la sanzione della perdita della gara per 0-3, infliggere al dirigente accompagnatore della medesima società PELLITTERI ARMANDO la sanzione dell'inibizione fino al 15 febbraio 2025. A seguito dell'accoglimento del ricorso non viene addebitata il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

## **GARE DEL 21/ 1/2025**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 21/ 1/2025 UNITAS SCIACCA CALCIO - DON BOSCO MUSSOMELI

Sospesa al 45' del 1° tempo Visto il referto di gara dal quale, tra l'altro, si evince che al 45' del 1° tempo, l'arbitro ha sospeso la gara in epigrafe, in quanto la squadra della Società DON BOSCO MUSSOMELI, a seguito di infortuni, si è trovata sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto; SI DELIBERA di assegnare gara perduta per 10-0 (risultato acquisito sul campo)

## GARE DEL 14/ 1/2025

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### PERDITA DELLA GARA:

S.S.D RIBERA 1954

#### DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

#### SQUALIFICA FINO AL 15/ 2/2025

PELLITTERI ARMANDO (S.S.D. RIBERA 1954)

## GARE DEL 21/ 1/2025

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### PERDITA DELLA GARA:

DON BOSCO MUSSOMELI

#### ALLENATORI

#### AMMONIZIONE (I INFR)

MARRELLA PAOLO (BOVO MARINA  
MONTALLEGRO)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GANGAROSSA ALFONSO (ATLETICO REALMONTE)  
SALVATO

#### AMMONIZIONE (VI INFR)

ZAMBITO LUCA (BOVO MARINA  
MONTALLEGRO)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

SISSOKO SADIO (ARAGONA CALCIO)

BURGIO CARMELO SAVIO (ATLETICO REALMONTE)

IACONO EDOARDO PIO (ATLETICO REALMONTE)

GENCO GIUSEPPE (DON BOSCO MUSSOMELI)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

CAMARA MOHAMMED (ARAGONA CALCIO)

SACKO SOULEYMANE (ARAGONA CALCIO)

GUCCIARDO ALFONSO (ATLETICO REALMONTE)

D ADDEZIO GIUSEPPE (S.S.D RIBERA 1954)

# GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE AGRIGENTO C5

GARE DEL 18/ 1/2025

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### CALCIATORI NON ESPULSI

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

INGIAIMO SALVATORE PIO (PALMA SOCCER A.S.D.)

BRUNO GIUSEPPE

(SANTA ELISABETTA FUTSAL)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

VERDE PAOLO

(FULGENTISSIMA A.D.)

CIPOLLA ROSARIO

(VILLASETA FUTSAL ASD)

# GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG- C11

## GARE DEL 18/ 1/2025

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAURIA KARIM (SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### AMMONIZIONE (III INFR)

PIRA CARMELO (SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

CIPOLLA GIUSEPPE PIO (AKRAGAS 2018 SRL)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

CODERONI ALESSIO (AKRAGAS 2018 SRL)

MILITELLO MATTIA (AKRAGAS 2018 SRL)

MONTANA ANGELO (AKRAGAS 2018 SRL)

AMATO ANTONINO  
EMANUE (SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.)

VENEZIANO LEANDRO (SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.)

## GARE DEL 20/ 1/2025

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE GREGORIO  
FRANCESCO (GEMINI CALCIO)

#### AMMONIZIONE (III INFR)

DI MARIA DANIELE (GEMINI CALCIO)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

CALDERONE GAETANO (CASTELTERMINI)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

PALMERI ANGELO PIO (CASTELTERMINI)

# GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 REG.LE FASE PROV. -AG C11

## GARE DEL 19/ 1/2025

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PRESTIGIACOMO  
GIOVANNI (ACADEMY PALERMO CALCIO)

Per aver colpito con una manata al volto un calciatore avversario

CHIAVETTA GIUSEPPE (CITTA DI CARINI)

Per aver colpito al volto un calciatore avversario

LA MANTIA GABRIELE (CITTA DI CARINI)

Per aver colpito al volto un calciatore avversario

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### AMMONIZIONE (II INFR)

AUGELLO PAOLO (SCIACCA SOCCER 2014)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

FERRANTE FRANCESCO (ACADEMY PALERMO CALCIO) KAROL LA PORTA (TIEFFE CLUB)  
PAOLO RICCARDO

## GARE DEL 20/ 1/2025

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BELLITTI GIUSEPPE (CASTELVETRANO SELINUNTE)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALVAGGIO ANTONIO (FAVARA ACADEMY)

#### AMMONIZIONE (III INFR)

GIBELLA GIUSEPPE (FAVARA ACADEMY)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

PULLARA ANTONIO (FAVARA ACADEMY)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

PAVIA VITO (CASTELVETRANO SELINUNTE)

## GARE DEL 21/ 1/2025

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE (III INFR)**

CIULLA SIMONE (EMPEDOCLINA)

##### **AMMONIZIONE (II INFR)**

TRIPOLI FLAVIO (CIAKULLI CALCIO SSD S.R.L.)

LAURICELLA ANTONINO  
CALOGE (EMPEDOCLINA)

LA ROSA CARMELO (TERZO TEMPO)

SANSONE FLAVIO (TERZO TEMPO)

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

FLORIO SANTI (TERZO TEMPO)

SIRAGUSA MATTEO (TERZO TEMPO)

# **GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG C11**

## **GARE DEL 19/ 1/2025**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 19/ 1/2025 CASTRUMFAVARA - FAIR PLAY SCIACCA A.S.D.

Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata per impraticabilità del campo di giuoco e sarà recuperata in data da destinarsi.

gara del 19/ 1/2025 S.C. VINCENZO MONTALBANO - CITTA DI RAVANUSA

Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata per impraticabilità del campo di giuoco e sarà recuperata in data da destinarsi.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BALDASSANO ISAIA

(SCIACCA SOCCER 2014)

*Il Giudice Sportivo Territoriale*  
**Salvatore Fucà**

*Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale*  
**Roberto Gambina**

# PROGRAMMA GARE

Si riporta di seguito il "programma delle gare" elettronicamente elaborato. Lo stesso ha valore puramente indicativo e, pertanto, s'invitano le Società a prendere nota, di volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nei comunicati ufficiali.

Si pregano le Società e la Sezione AIA di Agrigento, qualora ci fossero delle discordanze, di avvisare tempestivamente codesta Delegazione.

DAL 23/01/2025 AL 30/01/2025

## TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

### GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO FAVARA	ATLETICO REALMONTE	A	25/01/2025 15:00	133 COMUNALE G.BRUCCOLERI	FAVARA	PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI 2
PORTO EMPEDOCLE	FAVARA CALCIO A.S.D.	A	25/01/2025 15:00	440 FONTANELLE	AGRIGENTO	VIA D.CIGNA
BOVO MARINA MONTALLEGRO	MUXAR	A	26/01/2025 15:00	138 G. MARZIANI	MONTALLEGRO	VIA C. BATTISTI
BURGIO	DON BOSCO	A	26/01/2025 15:00	123 COMUNALE BELVEDERE	BURGIO	VIA BELVEDERE
EMPEDOCLINA	ATLETICO GATTOPARDO F.C.	A	26/01/2025 15:00	45 COMUNALE V. COLLURA	PORTO EMPEDOCLE	VIA DELLO SPORT
MONTI SICANI ASD	SPORTING AKRAGAS A.S.D.	A	26/01/2025 15:00	714 PIETRO D'ANGELO	S.STEFANO QUISQUINA	C.DA FONTANA SECCA

## JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-AG

### GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.S.D RIBERA 1954	CAMPOBELLO 1970	R	28/01/2025 15:00	1188 POL.FOFO PARISI & TONINO CORSO	RIBERA	C.DA SPATARO
ARAGONA CALCIO	ATLETICO REALMONTE	R	29/01/2025 15:00	1047 TOTO' RUSSO	ARAGONA	VIALE FALCONE
CASTELTERMINI	KAMARAT 1972 SSDARL	R	29/01/2025 15:00	130 COMUNALE- FERDINANDO LOMBARDO	CASTELTERMINI	VIA MATTEOTTI
DON BOSCO MUSSOMELI	CIANCIANA CALCIO	R	29/01/2025 15:00	163 COMUNALE NINO CALTAGIRONE	MUSSOMELI	VIALE OLIMPIA
GEMINI CALCIO	UNITAS SCIACCA CALCIO	R	29/01/2025 15:00	53 COMUNALE "NINO LO BUE"	SAN GIOVANNI GEMINI	VIA TRIESTE

## CALCIO A CINQUE AGRIGENTO

### GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FULGENTISSIMA A.D.	PALMA SOCCER A.S.D.	R	25/01/2025 17:00	1480 POLIVALENTE M.LLO VACCARO C5	NARO	VIA SOFOCLE C.DA M.RINALDO
PRO FAVARA 1984	AGRIGENTUM	R	25/01/2025 15:00	1421 AZZURRA C5	AGRIGENTO SAN LEONE	SAN LEONE
SANTA ELISABETTA FUTSAL	GEMINI CALCIO	R	25/01/2025 19:00	1607 GIOVANNI XXIII C5	SANTA ELISABETTA	VIA KENNEDY

## ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG-

### GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTELTERMINI	SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.	R	25/01/2025 15:00	130 COMUNALE-FERDINANDO LOMBARDO	CASTELTERMINI	VIA MATTEOTTI
AKRAGAS 2018 SRL	MUXAR	R	26/01/2025 10:00	130 COMUNALE-FERDINANDO LOMBARDO	CASTELTERMINI	VIA MATTEOTTI
S.S.D RIBERA 1954	KAMARAT 1972 SSDARL	R	27/01/2025 15:00	1188 POL.FOFO PARISI & TONINO CORSO	RIBERA	C.DA SPATARO

## UNDER 16 REG.LE FASE PROV. -AG

### GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY PALERMO CALCIO	TIEFFE CLUB	R	26/01/2025 11:15	260 S.CRISTINA	PALERMO	PIAZZA S.CRISTINA N. 4
CITTA DI CARINI	CASTELVETRANO SELINUNTE	R	26/01/2025 15:00	452 COMUNALE-PASQUALINO	CARINI	C/DA PASQUALINO
EMPEDOCLINA	SCIACCA SOCCER 2014	R	26/01/2025 10:00	45 COMUNALE V. COLLURA	PORTO EMPEDOCLE	VIA DELLO SPORT
FAVARA ACADEMY	VIRTUS FAVARA	R	26/01/2025 10:00	133 COMUNALE G.BRUCCOLERI	FAVARA	PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI 2
TERZO TEMPO	CIAKULLI CALCIO SSD S.R.L	R	26/01/2025 12:00	255 LOUIS RIBOLLA	PALERMO	VIA LEONARDO DA VINCI 639

## GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

### GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LICATA CALCIO	ARAGONA CALCIO	R	25/01/2025 14:30	136 DINO LIOTTA	LICATA	VIA MAROCCO
AQUILE CAMMARATA SAN GIOV	FAIR PLAY SCIACCA A.S.D.	R	26/01/2025 10:00	714 PIETRO D'ANGELO	S.STEFANO QUISQUINA	C.DA FONTANA SECCA
CASTRUMFAVARA	EMPEDOCLINA	R	28/01/2025 15:30	129 CARLOTTA BORDONARO	CANICATTI	VIA VITT. VENETO
FAVARA ACADEMY	S.C. VINCENZO MONTALBANO	R	29/01/2025 15:00	133 COMUNALE G.BRUCCOLERI	FAVARA	PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI 2
SCIACCA SOCCER 2014	CITTA DI RAVANUSA	R	29/01/2025 15:00	442 CAMPO ALTERNATIVO "F. GIUFFRE"	SCIACCA	C.DA PERRIERA

## UNDER 15 CALCIO A 5 MASCH. -AG

### GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO CAMPOBELLO C5	FULGENTISSIMA A.D.	R	24/01/2025 16:30	1442 TRE TORRI CAMPO 2 C5	CAMPOBELLO DI LICATA	VIA LUIGI GIGLIA
AGRIGENTUM	AL QATTA'SPORTING CLUB	R	29/01/2025 19:00	1421 AZZURRA C5	AGRIGENTO SAN LEONE	SAN LEONE

28. **RECUPERO GARE – CAMPIONATI LND**  
**Si precisa che eventuali recuperi di gare verranno disposte nel primo giorno utile e come da regolamento prima della successiva giornata prevista da calendario.**  
**Si invitano le Società a prestare la massima collaborazione.**  
Estratto C.U. n°1 della LND del 01/07/2024  
La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.
29. **RECUPERO GARE – CAMPIONATI SGS**  
**Estratto Circolare n° 1 Attività Agonistica (C.U. n°19 della FIGC – SGS del 23/08/2024)**  
**G) Recupero gare interrotte**  
Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e al punto 16 del Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D. 2024/25, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.
30. **RICHIESTE MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE**  
Si fa presente che le richieste di rinvio gara, dovute a problemi logistici ed organizzativi, dovranno essere pervenire a mezzo mail a questa Delegazione Provinciale **almeno quattro giorni lavorativi prima la data della disputa della gara che si intende modificare** e dovranno essere opportunamente motivate e documentate.  
La richiesta di rinvio della gara deve essere inviata da entrambe le società, specificando le motivazioni e l'accordo tra le parti.  
**La gara oggetto di modifica, dovrà essere disputata prima della successiva giornata prevista da calendario.**
31. **SERVIZIO PRONTO A.I.A. – 3287256507**  
Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali causa l'assenza dell'Arbitro designato, questa Delegazione ha istituito il servizio PRONTO A.I.A., operante formando il N. **3287256507**. Pertanto le Società, allorquando circa venti minuti prima dell'inizio della gara dovessero rilevare l'assenza dell'arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Provinciale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.  
Nel caso nel frattempo giungesse l'arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.  
**Si ricorda che il Servizio Pronto AIA va utilizzato esclusivamente per il motivo sopra menzionato.**

32. **CATEGORIE E TIPO DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI – SCHEMA DI SINTESI**

CATEGORIE	ANNI DI NASCITA	TIPOLOGIA/ CARTELLINO	COSTO (€)
<b>Piccoli Amici</b>	2018 – 2019 (5 anni compiuti) (2020, dopo il compimento del 5° anni di età)	<b>CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE</b>	<b>11,07</b>
<b>Primi Calci</b>	2016 – 2017 (2018, dopo il compimento del 6° anno di età) <b>(no 2019)</b>	<b>CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE</b>	<b>11,07</b>
<b>Pulcini età mista</b>	2014 – 2015 (2016, dopo il compimento dell'8° anno di età) <b>(no 2017)</b>	<b>TESSERAMENTO ONLINE</b>	<b>21,17</b>
<b>Esordienti età mista</b>	2012 – 2013 (2014, dopo il compimento del 10° anno di età) <b>(no 2015)</b>	<b>TESSERAMENTO ONLINE</b>	<b>21,17</b>
<b>Under 14</b>	2011 (Max n°5 calciatori nati nel 2012, dopo il compimento del 12° anno di età) <b>(no 2013)</b>	<b>TESSERAMENTO ONLINE</b>	<b>21,17</b>
<b>Under 15</b>	2010 - 2011 (Max n°5 calciatori nati nel 2012, dopo il compimento del 12° anno di età) <b>(no 2013)</b>	<b>TESSERAMENTO ONLINE</b>	<b>21,17</b>
<b>Under 16</b>	2009 (2010 e 2011 dopo il compimento del 14° anno di età)	<b>TESSERAMENTO ONLINE</b>	<b>21,17</b>
<b>Under 17</b>	2008 - 2009 (2010 e 2011 dopo il compimento del 14° anno di età)	<b>TESSERAMENTO ONLINE</b>	<b>21,17</b>

Per una analisi completa si prega di consultare il C.U. n°1 della FIGC SGS del 10/07/2024 raggiungibile al seguente link: <https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20242025/>

33. **CAMPIONATO UNDER 19 JUNIORES REGIONALE FASE PROVINCIALE**

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, **obbligatorio per le Società di Eccellenza e Promozione**, possono essere iscritte, a completamento dell’organico, Società partecipanti ai Campionati inferiori (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Categoria) nonché le Società “Pure” che ne faranno richiesta.

Alle gare del **Campionato Regionale “Juniores – Under 19”** possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2006 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

È consentito impiegare fino ad un massimo di **3 calciatori “fuori quota”** nati dal **1° gennaio 2005** in poi.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

**Norme sull’utilizzo dei calciatori “fuori quota” – campionato Regionale Under 19 stagione sportiva 2023/2024**

Per quanto riguarda l’impiego dei calciatori “fuori quota” si chiarisce che l’utilizzo è facoltativo e che il limite di tre si riferisce all’intera durata della gara. Ne consegue che sulla distinta presentata all’arbitro, prima dell’inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo 3 calciatori nati dal 1° Gennaio 2005 in poi, sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara.

**Limite di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

**34. TEMPO DI ATTESA**

**Di seguito i tempi di attesa stabiliti per i seguenti Campionati Provinciali.**

**Altresì si ricorda che le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.**

**TERZA CATEGORIA – SERIE D CALCIO A 5 MASCHILE – CALCIO A 5 FEMMINILE**

Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara (VEDASI REGOLA 7 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO).

**UNDER 19**

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti (DEROGA CONCESSA DAL C.R. SICILIA LND).

**UNDER 17 – UNDER 16 - UNDER 15 e UNDER 14**

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti (DEROGA CONCESSA DAL C.R. SICILIA LND).

**35. IDENTIFICAZIONE CALCIATORI/CALCIATRICI**

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

**36. PRIVACY**

Nel rispetto della privacy, le Società che non volessero veder pubblicati i numeri telefonici e quant'altro dei propri responsabili, come da scheda di censimento società, sono invitate a darne comunicazione scritta a questa Delegazione Provinciale.

**Il silenzio equivale ad assenso di pubblicazione.**

Le Società sono invitate, qualora non avessero ancora provveduto, ad inviare l'indirizzo di posta elettronica per la ricezione dei comunicati ufficiali.

**37. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI**

Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali", le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.

Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

**38. INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA**

Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta:

**L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA  
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c.  
90010 FICARAZZI (PA)**

**39. INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO**

Si informa che l'indirizzo di posta della Delegazione è il seguente:

**L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO  
VIA LUCREZIO 5/B – VILLAGGIO MOSE'  
92100 AGRIGENTO (AG)**

**40. ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE**

Si informa che la Delegazione Provinciale LND di Agrigento, sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

LUNEDI'	08.30 - 15.00
MARTEDI'	10.00 - 17.00
MERCOLEDI'	10.00 - 17.00
GIOVEDI'	<b>CHIUSO AL PUBBLICO PER REDAZIONE COMUNICATO</b>
VENERDI'	08.30 - 15.00
SABATO	<b>CHIUSURA TOTALE</b>

Si pregano le Società, a rispettare con scrupolosa attenzione i seguenti orari, al fine di garantire una corretta gestione del lavoro interno.

**41. COMUNICAZIONE**

Il Delegato Provinciale, Prof. Angelo Caramanno, riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento **martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.**

Per comunicazioni inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica [del.agrigento@lnd.it](mailto:del.agrigento@lnd.it)

*Il Segretario  
Salvatore SANFILIPPO*

*Il Delegato Provinciale  
Angelo CARAMANNO*

**Publicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 23/01/2025**